



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378
E-mail: del.agrigento@lnd.it – Sito: sicilia.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N°13

del 20/09/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COMUNICAZIONI



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

1. **COMUNICATI E CIRCOLARI**

COMUNICATO UFFICIALE N. 153 – pubblicato il 16 settembre 2024

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 86/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 13, comma 5, lett. c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri.

COMUNICATO UFFICIALE N. 86/A

Il Presidente Federale

- Preso atto della richiesta formulata dall'A.I.A. in vista dei percorsi elettorali di rinnovo delle cariche associative elettive, che prevedono lo svolgimento delle Assemblee elettive dei Delegati all'Assemblea Generale dell'Associazione Italiana Arbitri a partire dal 22 ottobre 2024 e, a seguire, le Assemblee elettive sezionali dal 7 novembre 2024 e l'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente AIA, Componenti il Comitato Nazionale e Delegati degli Ufficiali di gara alle Assemblee Federali il 14 dicembre 2024;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 55/A dell'8 agosto 2024;
- considerata la rappresentata esigenza di modificare l'art. 13, comma 5, lett. c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, espungendo la frase, presente nel testo per mero errore materiale, "anteriamente alla presentazione della propria candidatura";
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di modificare l'art. 13, comma 5, lett. c), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, con il seguente testo:

"c) abbiano rassegnato da almeno un mese le proprie dimissioni da qualunque incarico in ambito nazionale, regionale o provinciale, tecnico o associativo, di nomina o elettivo, dalla carica di Presidente di Sezione ovvero da incarichi federali, anche presso le Leghe ed i Settori".

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13493-comunicato-ufficiale-n-153-cu-n-86-a-figc-modifica-art-13-comma-5-lett-c-regolamento-aia/file>

2. OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 del 01/07/2024 della LND:

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

3. CERTIFICAZIONI MEDICHE

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 6 punto 2 della L.R. N. 36 del 30.12.2000 della Regione Sicilia, il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici con le Società della L.N.D. (Calcio a 11 e Calcio a 5) – sia nazionali che regionali – aventi sede nel territorio regionale è subordinato alla contestuale presentazione della certificazione medica per l'attività agonistica e non agonistica.

Pertanto, al fine di evitare responsabilità penali per i Presidenti e sanzioni amministrative per le Società, la L.N.D. ha disposto che le procedure telematiche di tesseramento non potranno attivarsi nel caso di mancato caricamento al sistema informatico delle suddette certificazioni mediche.

4. CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA – ELENCO REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio organizzati dalla F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia, in riferimento alla Legge Regionale del 30.12.2000 n. 36 art. 5c e al Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana dell'11.02.2019 n. 174 art. 4 con il quale viene istituito l'elenco nominativo regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, per i loro tesserati dovranno attenersi alle superiori disposizioni, causa la non validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi non iscritti nell'elenco regionale.

L'elenco viene aggiornato periodicamente alla iscrizione o cancellazione dei medici, a variazioni di sede o di altri dati ivi riportati.

Per controllare i medici sportivi autorizzati bisogna seguire la seguente procedura:

Su Google scrivere: Elenco Medici Sportivi Regione Sicilia compare: **Medicina dello sport – Regione Siciliana – Sito Ufficiale** - cliccare e compare il link **Medicina dello Sport** dove viene descritto tutto l'iter.

In basso si trova il PDF **ELENCO MEDICI DELLO SPORT** – cliccare e compare l'elenco completo dei Medici Sportivi autorizzati.

5. REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it**, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2025.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportesalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine

dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>. Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

6. **NUOVO CODICE IBAN C.R.SICILIA LND**

Tutte le rimesse dovranno pervenire tramite Assegno Circolare ("non trasferibile" intestato a: F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti) o Bonifico bancario in favore di: **F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI** – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficcarazzi/PA -

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di VILLABATE (221165)

7. **ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

E' data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

8. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla

F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2024/2025, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”. Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il “terreno di gioco”, il “campo per destinazione”, il “recinto di gioco” e il “campo di gioco” sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal “terreno di gioco”, dal “campo per destinazione”, dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il “recinto di gioco”, gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

9. **ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores “Under 19”; “Under 18” Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

10. **TECNICI**

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 (“Classificazione dei Tecnici”) e 54 (“Formazione altre figure tecnico-sportive”), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2024/2025, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

a) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale (“Obblighi e deroghe”).

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

c) Altre disposizioni

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore tesserato, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

11. CALCIATORI/CALCIATRICI

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici per la Stagione Sportiva 2024/2025 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

12. ADEGUAMENTO STATUTI SOCIETÀ AL DECRETO LEGISLATIVO DEL 28/02/2021 N.36 (RIFORMA DELLO SPORT)

Riguardo l'adeguamento degli Statuti, nonostante sia trascorso il 30 Giugno 2024, la pratica di "Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto" può essere immessa sul Portale Servizi F.I.G.C. all'indirizzo web <https://anagrafefederale.figc.it/> cliccando su Anagrafe Federale e poi sul pulsante "Nuova Pratica". Si raccomanda prima di andare sulle sezione "Allegati" per stampare il modulo di presentazione, di scendere giù sulla schermata cliccando su "Adeguamento denominazione sociale" e inserire **a sinistra** la "Nuova natura giuridica" che per le ASD è "A.S.D. senza personalità giuridica" o "A.S.D./S.S.D. con personalità giuridica" per le società di Capitali ed **a destra** sulla "Nuova ragione sociale/denominazione sociale" l'esatta denominazione presente sullo Statuto, antepoendo alla denominazione l'acronimo "Associazione Sportiva Dilettantistica" per esteso o abbreviato se previsto. Dopo l'inserimento di tali dati cliccare sul pulsante "Salva come Bozza" e solo si può cliccare sulla sezione "Allegati" per inserire i documenti ed inviare la pratica.

I documenti obbligatori da allegare a qualsiasi pratica sono soltanto quelli in cui alla fine dell'intestazione del documento richiesto vi è un * (asterisco)

13. TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI MODIFICA ART. 32.2 N.O.I.F.

"I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i "non professionisti" instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto."

Norma transitoria riportata sul C.U. N° 479 LND del 29 giugno 2024 (273/A FIGC)

"La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento."

In virtù di quanto esposto ed in applicazione dell'Articolo 32 Bis NOIF, i calciatori che al 30 giugno 2024 hanno anagraficamente compiuto il 24° anno di età, potranno chiedere, entro il 15 di luglio, lo svincolo per decadenza del tesseramento

14. DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 410 LND (231/A FIGC), del 30 maggio 2024, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

15. DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2024/2025

Il Settore Giovanile e Scolastico, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2024/2025 all'art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

16. PRATICHE DI TESSERAMENTO

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.

17. REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10, del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

18. SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Gli incontri disputati dalle squadre "fuori classifica" ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una "fuori classifica" **NON** sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest'ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

Le gare disputate dalla squadra "fuori classifica" sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.

Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle società "fuori classifica" NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.

19. ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

Si rende noto che, con delibera presidenziale n. 159/89, assunta in data 28 Giugno 2024, il C.O.N.I. ha prorogato fino al 31 Dicembre 2024 il termine per la nomina, da parte delle Associazioni e Società Sportive affiliate, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati,

con particolare riferimento alla tutela dei minori (Regolamento "Safeguarding").
Resta salvo quanto già previsto dal D. Lgs. 39/2021 e dalla delibera n. 255 del 25 Luglio 2023 della Giunta Nazionale del C.O.N.I., in relazione alla predisposizione – entro dodici mesi dalla pubblicazione delle Linee-Guida contenute nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 87/A del 31 Agosto 2023 e, cioè, entro il 31 Agosto 2024 – di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle citate linee-guida.

Le indicazioni operative e il fac-simile di modello saranno resi disponibili a cura della F.I.G.C.

20. CLASSIFICHE TECNICHE

Attraverso il sito del C.R. Sicilia, "sicilia.lnd.it", registrandosi all'area denominata "My LND", è possibile consultare le classifiche tecniche accedendo alla voce "CLASSIFICHE". Si precisa, comunque, che le stesse vengono aggiornate di norma nella giornata del venerdì.

21. RICHIESTA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito - sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, Il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l'inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

<http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx>

22. INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all'"Area Società" per mezzo della propria "ID" e "Password", optando per la voce "Dati Societari" e scegliendo successivamente nel menu a tendina, "Interrogazioni/Società". Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

23. DISTINTA CALCIATORI

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

24. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

25. MODIFICHE REGOLAMENTARI "CARTE FEDERALI"

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce "Comunicazioni" e, successivamente "CARTE FEDERALI".

26. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

27. STAMPA CARTELLINI PER TESSERATI PROVENIENTI DA FIGC

Si comunica che, al fine di soddisfare le esigenze delle Società tese ad ottenere il cartellino di riconoscimento per gli atleti dilettanti e di settore giovanile il cui tesseramento sia stato operato dal competente Ufficio della F.I.G.C., è stata aggiunta nel portale web delle Società (menù del tesseramento dilettanti e di settore giovanile) la funzione di "Stampa/Ristampa Cartellino".

La nuova funzione crea una pratica di richiesta di stampa cartellino, del costo di 3 euro, che deve essere poi dematerializzata a cura della Società, e validata dal Comitato/Dipartimento / Divisione pertinente prima che il cartellino vada in stampa.

...omississ...

28. COMUNICAZIONI

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA

“CONTINUIAMO A SOGNARE INSIEME PER IL CALCIO DILETTANTISTICO”

Giovedì 12 Settembre 2024, alle ore 16,00 in 2^a Convocazione, ha avuto luogo l'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Sicilia, con all'Ordine del Giorno, fra l'altro, le elezioni delle cariche Regionali relative a:

- Presidente del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. – L.N.D.;
- N. 9 Componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C. – L.N.D.
- N. 3 Componenti Effettivi e N. 2 Componenti Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D.;
- N. 5 Delegati Assembleari Effettivi e N. 4 Delegati Assembleari Supplenti del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D.;
- Responsabile Regionale del Calcio Femminile del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D.;
- Responsabile Regionale del Calcio a Cinque del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D..

Sono risultate presenti N. **317** Società su di un totale di N. **429** aventi diritto a voto.

È stato eletto Presidente del Comitato Regionale

SANDRO MORGANA

Sono stati eletti Consiglieri:

- CALOGERO ANDOLINA
- DAVID NICOLA CAGGEGI
- DEFENDINO CORBO
- LUIGI GENTILE
- VINCENZO LA PEDALINA
- LEONARDO LACAVA
- GIUSEPPE MOLINO
- MAURIZIO RIZZA
- MARIO TAMA'

E' stato eletto Responsabile Regionale del Calcio Femminile del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D.:

- NATALE FERRANTE

E' stato eletto Responsabile Regionale del Calcio a Cinque del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D.:

- BIRCHLER MAXIMILIANO

Sono stati eletti Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.-L.N.D.:

- LEONARDO IMPELLIZZERI - Presidente
- ANTONINO RUSSO
- ANTONINO SAJEVA

Sono stati eletti Componenti Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.- L.N.D.:

- GIANNI ARPI
- VINCENZO SFERRAZZA

Sono stati eletti Delegati Assembleari Effettivi del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.- L.N.D.:

- PAOLO COMANDATORE
- FRANCESCO GAMMICCHIA
- GIUSEPPE GENCHI
- ANTONINO SALVATORE IACOLINO
- ANDREA VITANZA

Sono stati eletti Delegati Assembleari Supplenti del Comitato Regionale Sicilia F.I.G.C.- L.N.D.:

- SALVATORE IPSALE
- GIUSEPPE POLLINA
- FRANCESCO RACITI
- GIUSEPPE LUCA SCIORTINO

A nome anche dell'amico Santino Lo Presti, dei Componenti del Consiglio Regionale, dei Responsabili del Calcio Femminile e del Calcio a 5, dei Revisori dei Conti nonché dei Delegati Assembleari, voglio ringraziare di cuore tutte le Società che, così numerose, hanno partecipato e votato, rinnovando con grande entusiasmo il consenso a questo gruppo Dirigente.

Ringrazio Il Presidente Giancarlo Abete che ha partecipato ai lavori Assembleari e che ha espresso apprezzamento e condivisione per l'operato fin qui assicurato dal Comitato Regionale.

Sandro Morgana

CAMBIO DI STATUS

...omississ...

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società, con propria nota, hanno presentato la richiesta di cambio di status da SGS a LND e partecipare ai Campionati di Calcio a 5 Maschile **stagione sportiva 2024/2025**:

matricola	953731 A.S.D. VIS MAZARA 2000 CALCIO AC	di	MAZARA DEL VALLO
	952458 A.S.D. AGRIGENTUM	di	AGRIGENTO

SOCIETA' INATTIVE

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società, con propria nota, hanno rinunciato a partecipare a qualsiasi attività federale, per la stagione sportiva 2024/2025:

Matricola	955414 A.S.D. KAMIKOS	di	Sant'Angelo Muxaro
	955518 A.S.D. FUTSAL PAOLINI	di	Marsala
	941966 A.S.D. RIVER	di	Noto

le propone, ai sensi dell'Art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., alla Presidenza Federale per la decadenza dell'affiliazione.

Ai sensi dell'Art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la Società sono svincolati d'autorità dalla data del presente Comunicato Ufficiale e possono tesserarsi per altre Società.

I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui andranno a tesserarsi.

RINUNCIA A CAMPIONATO

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, **ha rinunciato a partecipare al Campionato di 1a Categoria per la 3a Categoria** stagione sportiva 2024/2025, la stessa è stata autorizzata:

matricola	947995 A.S.D. ATLETICO FAVARA	di	Favara
------------------	--------------------------------------	-----------	---------------

RINUNCIA A CAMPIONATO e CAMBIO DI STATUS

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare al Campionato di 3a categoria per partecipare al **Campionato di Calcio a 5 – Serie D** per la **stagione sportiva 2024/2025**, la stessa è stata autorizzata:

matricola	962547	VILLASETA FUTSAL ASD	di	Agrigento
------------------	---------------	-----------------------------	-----------	------------------

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare al Campionato di 3a categoria per partecipare **all'attività di Settore Giovanile** per la **stagione sportiva 2024/2025**, la stessa è stata autorizzata:

matricola	947994 A.S.D. SCIACCA SOCCER 2014	di	Sciacca
------------------	--	-----------	----------------

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare all'attività di **Calcio a 5 Maschile stagione sportiva 2024/2025**, la stessa resta affiliata all'attività di SGS mantenendo anzianità e numero di matricola:

matricola	939051 A.S.D. VIRTUS FAVARA	di	Favara
------------------	------------------------------------	-----------	---------------

CAMBIO DI STATUS

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha presentato la richiesta di cambio di status da SGS a LND per la **stagione sportiva 2024/2025**:

matricola 910283 A.S. PORTO EMPEDOCLE di Porto Empedocle

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha presentato la richiesta di cambio di status da SGS a LND e partecipare ai Campionati di Calcio a 5 Maschile e Attività Paralimpica per la **stagione sportiva 2024/2025**:

matricola 963482 A.S.D. MARZAMEMI di Pachino

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha presentato la richiesta di cambio di status da SGS a LND e partecipare ai Campionati di Calcio a 5 Femminile per la **stagione sportiva 2024/2025**:

matricola 919805 S.S.D. SANTA SOFIA CALCIO S.R.L. di Licata

TRASFERIMENTO E CESSIONE DI CONTRATTO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI DILETTANTI" E "NON PROFESSIONISTI/E" TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si informa che, come riportato sul 482 della L.N.D. (276/A F.I.G.C.) del 29 giugno 2024, **Lunedì 30 Settembre 2024**, scadrà il termine del trasferimento e la cessione di contratto dei calciatori "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

3.7 Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni che incidano negativamente sulle attività ufficiali, sugli impegni scolastici dei calciatori o sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

Ai Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti, nonché al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati vengano rispettate.

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l'autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA	dal 4 al 6 Ottobre 2024
2° PERIODO – FESTIVITÀ DI OGNISSANTI	dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2024
3° PERIODO – IMMACOLATA	dal 6 all' 8 Dicembre 2024
4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE	dal 20 Dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025
5° PERIODO – CARNEVALE	dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2025
6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO	Domenica 16 Marzo 2025
7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI e 25 APRILE	dal 17 al 27 Aprile 2025
8° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI	dall' 1 al 4 Maggio 2025
9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA	dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025
10° PERIODO – TORNEI ESTIVI	dal 9 al 30 Giugno 2025

I Tornei riservati alle sole categorie dell'Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell'attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a **rapido svolgimento** (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio "Memorial" (durata di n. 1 gg.), "Feste/Ricorrenze patronali" (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni Sportive.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile **"Non classificato"** (CU SGS n. 16 S.S. 24/25).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall'apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell'interpretazione e nell'attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall'Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un **Referente Tecnico** che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l'anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un'efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare **la richiesta di autorizzazione** con allegata documentazione (regolamenti e calendari) **tassativamente** entro le seguenti scadenze:

- Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è **obbligatorio** consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

Di seguito il “Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati”:

Il Coordinamento SGS Sicilia, nell’ottica di supportare le Società del territorio che intendono organizzare Tornei per le Categorie dell’Attività di Base, offre un breve vademecum su quanto necessario ai fini del regolare svolgimento del Torneo:

Distinta di gara: Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini Figc (o documento d’identità). Al termine del Torneo consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

NO tempi unici: ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato.

Sostituzioni: tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull’applicazione della regola.

Risultato gara: ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell’incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri.

Criteri in caso di parità di punti: Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori.

Gare finali ad eliminazione diretta: nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all’italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato.

Premiazione: questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell’Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere).

Regolamenti tecnici: si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n17-sgsprogrammazione-attivita%20di-base-e-modalita%20di-gioco-categorie-dibase-2024-2025/>

Per qualsiasi dubbio o domanda:

- È possibile contattare il Responsabile Provinciale Attività di Base della tua Delegazione che sarà a completa disposizione della Società organizzatrice e sarà presente al Torneo a supporto dell'organizzazione;
- È possibile scrivere una mail a base.siciliasgs@figc.it;

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AST PER CLUB – SICILIA

Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con riferimento alla stagione sportiva 24-25, annuncia la ripartenza del progetto delle Aree di Sviluppo Territoriale, dando seguito a quanto già proposto nelle passate stagioni.

Al fine di programmare e organizzare al meglio le attività per la stagione sportiva 2024-2025 SGS intende procedere all'apertura di un iter specifico dedicato a:

- Club già inseriti in una delle AST della regione nella stagione 2023-2024 che intendano confermare la partecipazione al progetto già avviato (Iter di conferma)
- Club non ancora inseriti in una delle AST della regione che desiderano iniziare il percorso dedicato (Iter di nuovo ingresso)

È richiesto pertanto ai Club che vogliano procedere con la manifestazione di interesse di compilare e inviare il Form di seguito riportato **entro e non oltre le ore 12:00 del 7 settembre p.v.**

Link al Form: <https://forms.office.com/e/3m9FWwMkFr>

MODULO ONLINE DI CENSIMENTO DEL SETTORE GIOVANILE

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.16 del 19 agosto, i Club Giovanili sono tenuti a compilare il “**Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile**”, all'atto dell'iscrizione dei campionati giovanili, e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle seguenti scadenze:

- **per i Club Giovanili di 2° e 3° Livello entro il 31 ottobre 2024**
- **per i Club Giovanili di 1° Livello, entro il 31 dicembre 2024**

L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con un'ammenda fino ad un massimo di € 500 (cinquecento) da comminare alle società inadempienti.

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente:

<https://portaleservizi.figc.it>

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il *Modulo di Presentazione della Società*, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

Si precisa inoltre che per compilazione del Censimento On Line si intende l'allegare il Modulo di Presentazione del Club ed aggiungere i Tecnici privi di qualifica rilasciata dal Settore Tecnico da abbinare alle squadre da loro allenate (per i tecnici qualificati e tesserati per il Club, l'abbinamento avviene in automatico) e che NON è obbligatorio inserire l'anagrafica dei giovani calciatori e dei loro familiari.

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.16 del 19 agosto 2024, che *tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare attraverso il censimento on-line del Settore Giovanile, il **Modulo di Presentazione della Società (Allegato 2)** entro i termini stabiliti nel suddetto Comunicato Ufficiale.*

Si ricorda, altresì, che alle Società inadempienti, non sarà possibile autorizzare l'organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

30. **DATE INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI**

CALCIO A 11

Denominazione Campionato	Data Inizio Campionato
Terza Categoria	Domenica 13 Ottobre 2024
Under 19 Regionale Fase Provinciale	Mercoledì 16 Ottobre 2024
Under 17	Sabato 12 Ottobre 2024
Under 15	Domenica 13 Ottobre 2024
Esordienti Misti a 9 Autunno	entro il mese di Ottobre 2024
Pulcini Misti a 7 Autunno	entro il mese di Ottobre 2024
Concentramenti Primi Calci Autunno	entro il mese di Ottobre 2024
Concentramenti Piccoli Amici Autunno	entro il mese di Ottobre 2024

DATE DI INIZIO CAMPIONATI REGIONALI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

- Under 16 e Under 14 Regionali
(fase Provinciale/Interprovinciale) **12 / 13 Ottobre 2024**

CALCIO A 5

Denominazione Campionato	Data Inizio Campionato
Serie D Maschile	Sabato 12 Ottobre 2024
Femminile Regionale Fase Provinciale	Domenica 13 Ottobre 2024
Under 17	entro il mese di Ottobre 2024
Under 15	entro il mese di Ottobre 2024
Esordienti Misti C5 Autunno	entro il mese di Ottobre 2024
Pulcini Misti C5 Autunno	entro il mese di Ottobre 2024

31. **CALENDARI PROVINCIALI**

Si informano le Società che nella corrente Stagione Sportiva 2024/2025, al fine di fornire alle affiliate un servizio migliore ed evitare concomitanze di gare nelle diverse categorie a cui partecipano, con conseguenti spostamenti di gare, questa Delegazione stabilisce le seguenti giornate ufficiali per i rispettivi campionati provinciali.

Si invitano le Società a richiedere il nulla osta del Campo per i giorni sotto indicati. Eventuali eccezioni verranno prese in considerazione solo se adeguatamente motivate.

CATEGORIA	GIORNATA UFFICIALE DI GARA INTERNA	GIORNATA ALTERNATIVA DI GARA INTERNA
III Categoria	Domenica	Sabato
Serie D C5 Maschile	Sabato	Vedasi CU 1
Serie D C5 Femminile	Domenica	Sabato
Juniores Under 19 Regionali	Mercoledì	Lunedì - Martedì
Under 17 C11	Sabato	Lunedì
Under 16 C11	Sabato	Lunedì
Under 15 C11	Domenica	Martedì
Under 14 C11	Domenica	Martedì
Under 17 e Under 15 C5	Martedì	Lunedì

32. **RECUPERO GARE – CAMPIONATI LND**

Si precisa che eventuali recuperi di gare verranno disposte nel primo giorno utile e come da regolamento prima della successiva giornata prevista da calendario.

Si invitano le Società a prestare la massima collaborazione.

Estratto C.U. n°1 della LND del 01/07/2024

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

33. **RECUPERO GARE – CAMPIONATI SGS**

Estratto Circolare n° 1 Attività Agonistica (C.U. n°19 della FIGC – SGS del 23/08/2024)

G) Recupero gare interrotte

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

34. RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Si fa presente che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed organizzativi, dovranno essere pervenire a mezzo mail a questa Delegazione Provinciale **almeno quattro giorni lavorativi prima la data della disputa della gara che si intende modificare** e dovranno essere opportunamente motivate e documentate.

La richiesta di rinvio della gara deve essere inviata da entrambe le società, specificando le motivazioni e l'accordo tra le parti.

La gara oggetto di modifica, dovrà essere disputata prima della successiva giornata prevista da calendario.

35. SERVIZIO PRONTO A.I.A. – 3287256507

Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l'assenza dell'Arbitro designato, questa Delegazione ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il N. **3287256507**. Pertanto le Società, allorquando circa venti minuti prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Provinciale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.

Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.

Si ricorda che il Servizio Pronto AIA va utilizzato esclusivamente per il motivo sopra menzionato.

36. **CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI – SCHEMA DI SINTESI**

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)
Piccoli Amici	2018 – 2019 (5 anni compiuti) (2020, dopo il compimento del 5° anni di età)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11,07
Primi Calci	2016 – 2017 (2018, dopo il compimento del 6° anno di età) (no 2019)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11,07
Pulcini età mista	2014 – 2015 (2016, dopo il compimento dell'8° anno di età) (no 2017)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Esordienti età mista	2012 – 2013 (2014, dopo il compimento del 10° anno di età) (no 2015)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 14	2011 (Max n°5 calciatori nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2013)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 15	2010 - 2011 (Max n°5 calciatori nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2013)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 16	2009 (2010 e 2011 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 17	2008 - 2009 (2010 e 2011 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17

Per una analisi completa si prega di consultare il C.U. n°1 della FIGC SGS del 10/07/2024 raggiungibile al seguente link: <https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20242025/>

37. **CAMPIONATO UNDER 19 JUNIORES REGIONALE FASE PROVINCIALE**

Al Campionato Regionale “Juniores – Under 19”, **obbligatorio per le Società di Eccellenza e Promozione**, possono essere iscritte, a completamento dell’organico, Società partecipanti ai Campionati inferiori (1^a, 2^a e 3^a Categoria) nonché le Società “Pure” che ne faranno richiesta.

Alle gare del **Campionato Regionale “Juniores – Under 19”** possono partecipare i calciatori **nati dal 1° gennaio 2006 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età.

È consentito impiegare fino ad un massimo di **3 calciatori “fuori quota”** nati dal **1° gennaio 2005** in poi.

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Norme sull'utilizzo dei calciatori “fuori quota” – campionato Regionale Under 19 stagione sportiva 2023/2024

Per quanto riguarda l’impiego dei calciatori “fuori quota” si chiarisce che l’utilizzo è facoltativo e che il limite di tre si riferisce all’intera durata della gara. Ne consegue che sulla distinta presentata all’arbitro, prima dell’inizio della gara, potranno essere riportati i nominativi di massimo 3 calciatori nati dal 1° Gennaio **2005** in poi, sia che gli stessi vengano utilizzati immediatamente sia che subentrino nel corso della gara.

Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

38. TEMPO DI ATTESA

Di seguito i tempi di attesa stabiliti per i seguenti Campionati Provinciali.

Altresì si ricorda che le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.

TERZA CATEGORIA – SERIE D CALCIO A 5 MASCHILE – CALCIO A 5 FEMMINILE

Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari ove il ritardo stesso sia ingiustificato, l'arbitro deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (VEDASI REGOLA 7 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO).

UNDER 19

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

UNDER 17 – UNDER 16 - UNDER 15 e UNDER 14

Il tempo di attesa è fissato in 15 minuti (DEROGA CONCESSA DAL C.R. SICILIA LND).

39. PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE

Con riferimento alla materia in oggetto si informa che a partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022 (1° Luglio 2021), le operazioni di tesseramento verranno effettuate On-line attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo **anagrafefederale.figc.it**

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: **supportotecnico@figc.it**

40. NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.

Si riporta, per opportuna conoscenza delle Società, stralcio della nota della Segreteria Federale (vedi Mail L.N.D. del 28 Giugno 2019) inerente l'oggetto:

“In relazione all'avvio della prossima stagione sportiva si comunica che, come anticipato, a partire dal 1° luglio 2019, le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
2. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
3. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
4. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

Dovranno essere_ effettuate dalla società tramite il **Portale Servizi Figc**, raggiungibile all'indirizzo **anagrafefederale.figc.it**

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: **supportotecnico@figc.it**

41. IDENTIFICAZIONE CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

42. **PRIVACY**

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

43. **RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI**

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

44. **INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA**

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)**

45. **INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO**

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)**

46. **ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE**

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	08.30 - 15.00
MARTEDI'	10.00 - 17.00
MERCOLEDI'	10.00 - 17.00
GIOVEDI'	CHIUSO AL PUBBLICO PER REDAZIONE COMUNICATO
VENERDI'	08.30 - 15.00
SABATO	CHIUSURA TOTALE

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

47.

COMUNICAZIONE

Il Delegato Provinciale, Prof. Angelo Caramanno, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**

Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

***Il Segretario
Salvatore SANFILIPPO***

***Il Delegato Provinciale
Angelo CARAMANNO***

Pubblicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 20/09/2024